



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI DONAZIONE DI BENI MOBILI DI MODICO VALORE

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di _____ in Ortona e nella residenza municipale, ai fini del presente atto sono presenti:

1)- il dott. Vincenzo d'Ottavio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ortona e domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata;

2). L'arch. Vittoria Wolf Gerola, nata a _____ il _____, residente in _____ via _____,

3) il sig. Giuliano Wolf, nato a _____ il _____ residente in _____ via _____
i quali intervengono nel presente atto in qualità di proprietari del materiale documentale denominato "Fondo Remo Wolf", di cui all'elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

i quali mediante il presente atto, composto di più articoli formanti unico e inscindibile contesto tra loro, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

L'arch. Vittoria Wolf Gerola il sig. Giuliano Wolf, di seguito denominati *donanti*, in qualità di unici proprietari, aventi la piena capacità di disporre dei propri beni, donano al Comune di Ortona, rappresentato come sopra, di seguito denominato *donatario*, il quale accetta, il materiale documentale denominato "Fondo Remo Wolf", di cui all'allegato elenco di cui al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ritenendo in ciò compiere la volontà del genitore Remo Wolf, che le aveva realizzate e già consegnate all'ERnte stesso per farne oggetto di una esposizione permanente presso il Palazzo Farnese;

Art.2

i donanti dichiarano che la donazione oggetto del presente atto ha un prezzo sul mercato di circa €4.500 e che pertanto possa trattarsi di donazione di modico valore ai sensi dell'art.783 C.C., anche in rapporto alle condizioni economiche degli stessi donanti;

Art.3

i donanti dichiarano di trasferire, come effettivamente trasferiscono, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il possesso dei beni al donatario, rappresentato come sopra, il quale potrà liberamente e insindacabilmente disporre, sia per la sua eventuale esposizione presso il Palazzo Farnese che per altri scopi.

Art.4

i donanti garantiscono il donatario, per l'evizione totale che questi possa soffrire delle cose donate;

Art.5

le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico dei donanti;

art.6

qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto. Non saranno inoltre ritenute valide aggiunte o modifiche apportate allo stesso manualmente fatta eccezione per gli spazi punteggiati già appositamente predisposti;

art.7

per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di donazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il donante

il donatario